

N. 07615/2010 REG.SEN.

N. 00255/2002 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 255 del 2002, proposto da:

La Via del Cacao Sas, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fiscal, con domicilio eletto presso l'avv. Davide Paleologo in Milano, via C. Battisti, 2;

contro

Comune di Gallarate, rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Romano, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, viale Bianca Maria, 23;

per l'annullamento,

del provvedimento 2.10.01-ord. N. 258/Programm. a firma del Direttore di Settore arch. Luigi Bossi, con il quale si ingiunge la demolizione entro 90 giorni delle opere edilizie ivi descritte;

di qualsiasi altro provvedimento che sia o possa essere considerato preordinato, presupposto, connesso o conseguenza dell'atto impugnato o che sia con esso in rapporto di correlazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallarate;

Vista la memoria difensiva del Comune di Gallarate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore Davide Anghileri, in sostituzione di Romano, per il Comune di Gallarate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza n. 258 del 2.10.2001, il Direttore del Settore Programmazione Territoriale del Comune di Gallarate ingiungeva alla sig.ra Pedrazzini Augusta, quale titolare della ditta "La Via del Cacao Sas", la demolizione di una serie di opere ritenute abusive, eseguite in via Giusti, angolo via Petrarca, mappale n. 1064. Contro la suddetta ordinanza di demolizione era proposto il presente ricorso, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

- 1) eccesso di potere per errata e falsa applicazione della legge 47/1985 e delle leggi urbanistiche richiamate, dove si sostiene che le opere non sarebbero state soggette a concessione edilizia;
- 2) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della legge 47/1985 ed ingiustizia manifesta;
- 3) eccesso di potere per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo;
- 4) eccesso di potere per omessa o carente motivazione.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per l'infondatezza nel merito del gravame.

Alla pubblica udienza del 2.12.2010, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, per le ragioni che seguono.

Come risulta dalla documentazione versata in atti dalla difesa

dell'Amministrazione, l'esponente società presentava al Comune in data 17.12.2001, in relazione all'ingiunzione di demolizione di cui è causa, domanda di rilascio di autorizzazione in sanatoria (cfr. doc. 5 del resistente).

Il competente ufficio comunale, con provvedimento del 1.2.2002, ritualmente notificato il successivo 8.3.2002, respingeva l'indicata istanza di sanatoria (cfr. doc. 7 del resistente).

Il diniego di sanatoria succitato non era oggetto di rituale impugnazione davanti al giudice amministrativo oppure attraverso ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ciò premesso, come rileva l'Amministrazione nella propria memoria difensiva, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che la presentazione di istanza di sanatoria edilizia, ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 (un tempo art. 13 della legge 47/1985), determina l'inefficacia dell'ordine di demolizione originario, con obbligo per il Comune di valutare *ex novo* la domanda di sanatoria adottando un esplicito provvedimento, che tenga luogo – in caso di reiezione della sanatoria stessa - della pregressa ingiunzione di demolizione divenuta ormai priva di effetti.

Di conseguenza, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, le censure e le contestazioni dell'autore dell'abuso edilizio si devono necessariamente indirizzare contro tale ultimo atto di diniego, avendo – giova ripeterlo – perso efficacia il primo provvedimento di demolizione (cfr. sul punto, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 16.7.2010, n. 4594; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 29.8.2008, n. 4011; TAR Toscana, sez. III, 19.6.2007, n. 885).

Nel caso di specie, la domanda di sanatoria è stata presentata il 17.12.2001, prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 28.12.2001, sicché l'atto introduttivo del presente giudizio deve ritenersi rivolto contro un atto ormai privo di efficacia.

Ne consegue l'inammissibilità della presente impugnativa per difetto originario di interesse ad agire (cfr. art. 100 del codice di procedura civile), visto che l'atto

gravato risulta privo di concreta lesività.

Fermo restando quanto sopra esposto, rileva il Tribunale, *ad abundantiam*, che in ogni caso il presente ricorso non sfuggirebbe neppure ad una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stato ritualmente impugnato il diniego di sanatoria edilizia del 1.2.2002.

L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sopra indicata esime il Collegio dall'esame del merito del gravame.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società ricorrente al pagamento a favore del Comune di Gallarate delle spese di causa, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)